



**CORTE DI APPELLO
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**

TARANTO

Taranto, 3 maggio 2022

Oggetto: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie.

IL PRESIDENTE PREPOSTO ALLA SEZIONE DISTACCATA DELLA CORTE D'APPELLO
L'AVVOCATO GENERALE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Visto il D.L. 23.02.2020 n. 6 convertito nella L. 05.03.2020 n. 13 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito nella L. 24.04.2020 n. 27 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi";

Visto il D.L. 25.03.2020 n. 19 convertito nella L. 22.05.2020 n. 35 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il D.L. 08.04.2020 n. 23 convertito nella L. 05.06.2020 n. 40 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

Visto il D.L. 16.05.2020 n. 33 convertito nella L. 14.07.2020 n. 74 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito nella L. 17.07.2020 n. 77 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il D.L. 30.07.2020 n. 83 convertito nella L. 25.09.2020 n. 124 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31.01.2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica";

Visto il D.L. 14.08.2020 n. 104 convertito nella L. 13.10.2020 n. 126 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";



Visto il D.L. 07.10.2020 n. 125 convertito nella L. 27.11.2020 n. 159 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid nonché per l’attuazione della direttiva UE n. 2020/739 del 03.06.2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”;

Visto il D.L. 28.10.2020 n. 137 convertito nella L. 18.12.2020 n. 176 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Visto il D.L. 14.01.2021 n. 2 convertito nella L. 12.03.2021 n. 29 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;

Visto il D.L. 13.03.2021 n. 30 convertito nella L. 06.05.2021 n. 61 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

Visto il D.L. 22.03.2021 n. 41 convertito nella L. 21.05.2021 n. 69 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19”;

Visto il D.L. 01.04.2021 n. 44 convertito nella L. 28.05.2021 n. 76 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

Visto il D.L. 22.04.2021 n. 52 convertito nella L. 17.06.2021 n. 87 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;

Visto il D.L. 23.07.2021 n. 105 convertito nella L. 16.09.2021 n. 126 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

Visto il D.L. 24.12.2021 n. 221 convertito nella L. 18.02.2022 n. 11 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;

Visto il D.L. 24.03.2022 n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” (G.U. n. 70 del 24.03.2022);

Considerato che, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 2, lett. b), risultano invece abrogati i commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevedevano l’accesso esclusivamente ai soggetti muniti di green pass nei pubblici uffici;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 24/2022, per l’accesso e la permanenza nei locali degli uffici è obbligatorio, sino al 30 aprile 2022, l’utilizzo di generici “dispositivi di protezione delle vie respiratorie” (rectius: mascherine chirurgiche);

Letto l’art. 8, comma 6 del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, secondo il quale, fermo restando il dovere vaccinale e le relative sanzioni, gli ultracinquantenni, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;

Visti i D.P.C.M. 23.02.2020, 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, 17.05.2020, 11.06.2020, 14.07.2020, 07.08.2020, 07.09.2020, 13.10.2020, 18.10.2020, 24.10.2020, 03.11.2020, 03.12.2020, 14.01.2021, 02.03.2021, 17.06.2021 e 21.01.2022;

Visti tutti i provvedimenti del Ministero della Salute, del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e del Presidente della Regione Puglia contenenti indicazioni e chiarimenti ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;

Viste tutte le note e i provvedimenti emanati nella materia di cui trattasi dal Ministero della Giustizia, dalla Corte di Appello di Lecce e dalla Procura Generale della Repubblica di Lecce;

Viste le "Linee Guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale" adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12.10.2021;

Visto l'art. 162 della L. 23.10.1960 n. 1196 "Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*" (GU n.100 del 30-4-2022);

Vista la circolare n. 1/2022 del Ministro per la pubblica amministrazione del 29 aprile 2022, recante "*Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie*";

Vista la nota prot. DOG.112118.U del 29 aprile 2022 del Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nella quale è rivolto l'invito ad adottare le misure organizzative che garantiscano l'osservanza delle raccomandazioni impartite dall'ordinanza del Ministro della salute e la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione;

Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze di contrasto al diffondersi dell'epidemia da Covid-19;

Ritenuto, pertanto, di dover aderire alle raccomandazioni contenute nelle suddette disposizioni ministeriali e prevedere, anche successivamente al 30 aprile 2022, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Ravvisata la necessità di dover adottare le opportune misure organizzative e amministrative, facendo seguito a quelle già adottate con i provvedimenti prot. n. 64 del 12.01.2022, n. 362 del 10.02.2022 e n. 957 del 1° aprile 2022;

Sentiti i Dirigenti amministrativi;

DISPONGONO QUANTO SEGUE

A far data dal 2 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022:

- a) non è più obbligatorio il possesso e l'esibizione della certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass) ai fini dell'accesso a questi uffici giudiziari;
- b) nei luoghi di lavoro è raccomandato l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso a luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non è necessario:

- in caso di attività svolta all'aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.

Si raccomanda al personale, in ogni caso, di continuare a rispettare le misure di prevenzione fin qui adottate per prevenire la diffusione del contagio (distanziamento interpersonale, igienizzazione delle mani, utilizzo dei para-fiato, etc.).

Permane l'obbligo di comunicazione secondo le prescrizioni sanitarie in capo al soggetto che abbia a contrarre il virus.

Il presente atto sarà comunicato a tutto il personale amministrativo e di magistratura, alla Corte di Appello di Lecce, alla Procura Generale della Repubblica di Lecce ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto.

Il presente provvedimento sarà altresì comunicato al Medico Competente, al R.S.P.P., alla società Cosmopol s.p.a. nonché alle OO.SS. territoriali e ai componenti della R.S.U. e sarà anche pubblicato sui siti web degli Uffici giudiziari in intestazione.

Il Presidente Preposto della Corte d'Appello
(dr. Pietro Genoviva)

L'Avvocato Generale della Repubblica
(dr.ssa Elisabetta Pugliese)



Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza
(dr.ssa Lydia Dejure)

Il Magistrato di Sorveglianza
Dot.ssa Valeria Ingento